



# Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21

### OGGETTO:

**TASSA RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico (in ottemperanza alle vigenti disposizioni emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANTONIOTTI ANDREA - Presidente	Sì
2. ANTONIOTTI MAURO - Consigliere	Sì
3. FORGNONE LUCA - Vice Sindaco	No
4. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
5. PORRELLO ELISA - Consigliere	No
6. BELTRAMI GUGLIELMO - Consigliere	Sì
7. FERRARO FORNERA DANIELE - Consigliere	Sì
8. GALLO MARCO - Consigliere	Sì
9. BARBISIO MAURO - Consigliere	Sì
10. VANNUCCI MICHELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr.Cesare il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANTONIOTTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Proposta di deliberazione

#### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 654-bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- il comma 658 ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 24/07/2014 ed ancora vigente per la parte che disciplina la TARI, il quale all'articolo 15.D demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

**VISTI** quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

**DATO ATTO** che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sagliano Micca, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato CO.S.R.A.B. ;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei"*

*rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

**RITENUTO** opportuno precisare che è volontà dell'Amministrazione Comunale prevedere, per l'anno 2020, un'agevolazione economica sotto forma di contributo, da destinare alle attività commerciali e/o produttive del paese che hanno subito danni economici a causa dell'emergenza Covid-19 e dato atto che la suddetta agevolazione verrà determinata con apposito atto adottato dall'organo comunale competente;

**RICHIAMATO** l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 14/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

**VISTO** il Piano economico finanziario 2019 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti;

**DATO ATTO** che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso,

**VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020;

**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'art.1 della Legge 147/2013 permette al Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

**VALUTATO** che per le finalità di cui al punto precedente si ritiene opportuno suddividere in n. 2 rate il pagamento della tassa rifiuti - Anno 2020, le quali verranno calcolate sulla base degli importi dovuti dagli utenti per l'anno 2019, in attesa di poter effettuare apposito conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati in via provvisoria per l'anno 2020 sulla base di quelli calcolati per l'anno 2019, come di seguito indicato:

- ❖ **1^ rata entro il 30/09/2020** (importo pari al 50% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);
- ❖ **2^ rata entro il 28/02/2021** (importo pari al 50% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);
- ❖ **eventuale unica rata 100% entro 30/09/2020** (importo pari al 100% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

*dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

**PRESO ATTO** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

**RILEVATO** che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

*“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

**VISTO** altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTI:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
3. Di stabilire il numero delle rate e delle scadenze della tassa rifiuti secondo le seguenti modalità:
  - ❖ **1^ rata entro il 30/09/2020** (importo pari al 50% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);
  - ❖ **2^ rata entro il 28/02/2021** (importo pari al 50% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);
  - ❖ **eventuale unica rata 100% entro 30/09/2020** (importo pari al 100% dell'importo totale dovuto nell'anno 2019);
4. Di dare atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale prevedere, per l'anno 2020, un'agevolazione economica sotto forma di contributo, da destinare alle attività commerciali e/o produttive del paese che hanno subito danni economici a causa dell'emergenza Covid-19, la quale verrà determinata con apposito successivo atto adottato dall'organo comunale competente;
5. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la suesposta proposta di deliberazione;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'Art.24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

**Con n. 8 voti favorevoli, nessun consigliere astenuto e nessun voto contrario**, resi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

**1) Di approvare** la suesposta proposta di deliberazione.

**Successivamente**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere;

**Con n. 8 voti favorevoli, nessun consigliere astenuto e nessun voto contrario**, resi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
ANTONIOTTI ANDREA

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
CERETTO Dr.Cesare